

N. 1881



Cattolica, ok al nuovo piano

Il cda di Cattolica ha dato l'ok al piano rolling 2021-2023, che presenta una strategia basata su tre principi: consolidamento (tramite il completamento delle iniziative in corso e degli andamenti tecnici dei rami danni e della rete agenziale); focalizzazione (su selezionate iniziative strategiche e rilancio della redditività del business vita); e sostenibilità (tramite iniziative sulle tenute di Cattolica, e tramite il rafforzamento della strategia Esg).

Il cda, inoltre, ha approvato i dati preliminari del 2020. Cattolica chiuderà l'anno con una raccolta diretta di circa 2,1 miliardi di euro nei rami danni (stabile rispetto al 2019) e di 3,7 miliardi nel vita (in calo rispetto ai 4,7 miliardi del 2019). Il risultato operativo si collocherà sostanzialmente in linea con le attese, in un range tra i 360 e i 380 milioni, in crescita rispetto ai 302 milioni del 2019.

L'ad Carlo Ferraresi si è detto particolarmente soddisfatto per questi dati, che "dimostrano la nostra solidità, la forza e la capacità del gruppo di rispondere, anche grazie ai suoi partner commerciali e alla capacità di rinnovarsi della rete agenziale, in maniera pronta alla difficile crisi pandemica".

Per leggere la news completa, clicca qui.

Beniamino Musto

MERCATO

Arbitro assicurativo, ci siamo (forse)

L'Ivass è pronta a partire, ma si attendono, come sempre, le disposizioni ministeriali. L'Istituto si augura di poter inaugurare l'Adr del settore entro la metà dell'anno. Aas, così si chiamerà, si aggiungerà all'Acf e all'Abf già operative per dirimere le controversie finanziarie e bancarie. Scetticismo da parte delle compagnie

Le Adr (Alternative dispute resolution) sottendono a un'istanza di giustizia efficiente che dirima le controversie tra intermediari finanziari e consumatore. Entro la metà dell'anno (forse) all'Acf (Arbitro sulle controversie finanziarie) e all'Abf (Arbitro bancario finanziario) si aggiungerà l'Aas, cioè l'Arbitro assicurativo, da tempo atteso e che ora potrebbe vedere finalmente la luce.

Di Adr, risultati e attese, si è discusso in un convegno (online) che ha riunito i principali attori e responsabili delle Alternative dispute resolution, organizzato dalla Facoltà di Economia dell'Università Sapienza di Roma, con la collaborazione dall'Associazione nazionale per lo studio del credito



Un evento unico durante il quale, tra gli altri, hanno parlato gli arbitri **Gian Paolo Barbuz-** zi, presidente di Acf; **Magda Bianco**, capo del dipartimento Tutela della clientela e dell'educazione finanziaria della **Banca d'Italia**; e **Maria Luisa Cavina**, capo del servizio Tutela del consumatore di **Ivass**.

LA QUALITÀ DELLE DECISIONI DEGLI ARBITRI

Il sistema arbitrale italiano è una best practice europea anche grazie al delicato bilanciamento tra potere dell'arbitro, tutela e responsabilità dell'intermediario. Le decisioni degli arbitri, in questi anni, hanno costituito "un vero e proprio diritto vivente per quanto riguarda la giurisprudenza dei contratti bancari e finanziari", ha specificato nella sua introduzione **Domenico Siclari**, ordinario di Diritto dell'economia e dei mercati finanziari presso la Sapienza. La qualità delle decisioni degli arbitri è alta e il grado di tecnicismo è maggiore rispetto a quello che solitamente è rappresentato nelle sentenze della magistratura ordinaria su questi temi. Tutti valori riconosciuti anche in alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione.

Ecco perché, il professor **Guido Alpa**, emerito di Diritto civile presso la Sapienza e tra i padri del sistema arbitrale italiano, ha sottolineato quanto un "ampliamento della materia della mediazione obbligatoria, veicolata da organismi istituzionali" come le Adr presenti al convegno, "sia non solo opportuno ma anche necessario nel diritto italiano".

COME SARÀ L'AAS

Quindi, con l'arrivo dell'arbitro assicurativo, gestito da Ivass, si completerà questo disegno che ha radici profonde nel dibattito accademico e istituzionale.

"Lo schema di decreto – ha ricordato Cavina – è già all'attenzione del Mise e del ministro della Giustizia, su proposta di Ivass. Ai sensi del Codice delle assicurazioni, disciplinerà le procedure dell'Aas, la composizione dell'organo e la natura delle controversie". Successivamente Ivass presenterà il regolamento, cui seguirà una pubblica consultazione, e l'emanazione definitiva del framework. (continua a pag. 2)



N. **1881**

(continua da pag. 1) "Speriamo di partire per la metà del 2021, ma forse questa crisi di governo farà slittare tutto", ha commentato la dirigente di Ivass.

L'arbitro assicurativo avrà un forte coordinamento con Abf e Acf per disciplinare lo scambio d'informazioni su questioni di comune interesse e su "materie di confine", oltre che su possibili iniziative di formazione e divulgazione.

I pronunciamenti, esattamente come gli altri due arbitri, non sono vincolanti "ma le imprese saranno sanzionate, anche a livello reputazionale, se non ottempereranno alle decisioni, cosa che porterà auspicabilmente un allineamento delle best practice", ha precisato Cavina, aggiungendo che le risoluzioni dell'Aas integreranno le informazioni a disposizione di Ivass per la vigilanza preventiva del mercato. Infine, dai casi che affronterà l'arbitro saranno escluse le controversie che riguardano il Fondo vittime della strada, in capo a **Consap**.

LE COMPLESSITÀ DI UN MERCATO ETEROGEO

Le sfide che dovrà affrontare il nuovo istituto saranno molteplici e complesse. Il Codice delle assicurazioni affida all'arbitro tutte le controversie derivanti dai contratti assicurativi: un corpus eterogeneo che implica una molteplicità di ambiti d'intervento. "L'obiettivo – ha continuato Cavina – è da un lato rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato assicurativo e dall'altro favorire la deflazione del carico sulla giustizia ordinaria (300mila cause pendenti, ndr), offrendo un sistema rapido ed economico". La nuova struttura assommerà quindi tutte le competenze, in modo organico, della tutela della clientela. Il sistema assicurativo italiano ha modelli operativi molto differenziati, perché vedono la compresenza di imprese e intermediari, che sono sostanzialmente autonomi e che collaborano verticalmente e orizzontalmente. "Si innescano pertanto effetti di corresponsabilità molto complessi e questo ha effetti sulla disclosure e sull'esito del contraddittorio", ha sottolineato ancora Cavina, auspicando in definitiva che l'arbitro possa essere decisivo per dirimere anche le questioni più spinose.

IL PUNTO DI VISTA DEI PLAYER

Ma gli operatori di mercato cosa dicono? Presso le compagnie sembra esserci molta meno fiducia. **Dario Focarelli**, direttore generale di **Ania**, intervenuto durante una breve tavola rotonda a chiusura dell'evento, ha fatto notare che se è vero che c'è stato un dimezzamento dell'alto numero di cause civili negli ultimi dieci anni, lo è altrettanto che la riduzione dei procedimenti del giudice di pace è stata molto meno significativa. "Dobbiamo prendere atto – ha detto Focarelli – che metà delle cause di fronte al giudice di pace sono dibattute in una sola regione italiana e in particolare in quattro, cinque province". Si tratta di "un'anomalia profonda", da affrontare in "maniera seria" e ci sono "molti dubbi" che l'arbitro possa cambiare lo stato delle cose. "Deviare questo flusso, dai giudici di pace all'arbitro, sarà difficile", ha chiosato.

L'arbitro, del resto, non ha un potere istruttorio ma può decidere in via equitativa cause con un valore anche molto elevato: "questo framework – ha continuato il dg di Ania – rischia di assorbire un numero elevatissimo di procedimenti, senza avere il potere diretto di ascoltare le parti, chiamare i periti, fare una Ctu".

Secondo Focarelli occorre essere realisti e fissare aspettative realistiche: "ecco perché – ha concluso – non ci aspettiamo che le oltre 200mile cause pendenti saranno reindirizzate facilmente all'arbitro assicurativo".

Fabrizio Aurilia

RC AUTO

Sna, Ania, Ivass e consumatori a confronto sull'Rca

Appuntamento online lunedì primo febbraio dalle 14,30

Lo **Sna,** in collaborazione con **Confconsumatori**, ha organizzato un evento online dal titolo Rc auto, bene sociale tra tutele e crescita delle minacce sul web, che si terrà tramite videoconferenza, lunedì 1 febbraio 2021 dalle ore 14,30. L'evento è gratuito e aperto a tutti: qui https://streaming.eventisna.it/ il link per iscriversi.

Alla discussione parteciperanno Claudio Demozzi, presidente Sna, Fabrizio Enea, coordinatore del gruppo di lavoro Nuovo preventivatore del servizio studi e gestione dati di Ivass, Umberto Guidoni, segretario generale dell'Ania, Antonio De Pascalis, direttore generale del servizio studi e gestione dati di Ivass, Antonio Pio Pinto, dirigente di Confconsumatori, Mara Colla, presidente di Confconsumatori, Giacomo Castoldi, componente della commissione Auto di Sna, Paolo Bullegas, componente dell'esecutivo nazionale di Sna, Michele Languino, responsabile delle media relations di Sna, Roberto Bianchi, direttore delle testate L'agente di Assicurazione e Snachannel.

Sulla pagina è possibile visualizzare la presentazione dell'evento ed effettuare la registrazione.

В.М.



N. 1881

NORMATIVA I

Decreto Milleproroghe, Brexit e assicurazioni

Nel documento apparso in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso sono contenute le specifiche che regolano l'attività delle compagnie dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Centrale nell'attuazione delle nuove disposizioni sarà il ruolo dell'Ivass

Anche quest'anno il Governo italiano ha approvato il cosiddetto decreto Milleproroghe (dl 183/2020, pubblicato in G.U. il 31 dicembre 2020), il quale contiene importanti disposizioni che interessano il mondo assicurativo.

Nell'ambito di questo contributo ci concentreremo sul tema Brexit e quindi sulla portata dell'articolo 22 del predetto decreto rubricato Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, limitando la nostra analisi a questo ultimo aspetto (le compagnie di assicurazione).

Prima di procedere, precisiamo, peraltro (i) che la norma si ispira a quanto già previsto dal nostro legislatore nel 2019 nel contesto del dl 22/2019, convertito con modificazioni dalla legge 41/2019 (cfr. art. 9 dettato in materia di Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito dopo la data di recesso); e (ii) che il tema è stato ed è oggetto dell'at-

tenzione e delle azioni dell'Istituto di vigilanza, come testimoniato, tra l'altro, dal comunicato pubblicato sul proprio sito web il 15 gennaio scorso.

Gli obiettivi del legislatore

L'obiettivo del legislatore è stato quello di disciplinare l'operatività delle imprese di assicurazione aventi sede nel regno Unito e nell'Irlanda del Nord dopo la scadenza del periodo di transazione (31 dicembre 2020), che è seguito al recesso dello stesso Regno Unito dall'Unione europea, conclusosi, come noto, con un accordo di partenariato (Brexit deal).

Ricordiamo che durante il periodo di transizione, il diritto comunitario ha continuato a trovare applicazione nel Regno Unito e che lo stesso è stato trattato a tutti gli effetti come un membro dell'Unione, fatta salva l'esclusione dalla partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance.

(continua a pag. 4)





N. 1881

(continua da pag. 3) Tornando a noi, il predetto art. 22 del Decreto Milleproroghe (comma 6) inizia disponendo che le imprese aventi sede nel Regno Unito e in Irlanda del Nord, le quali alla scadenza del periodo di transizione erano abilitate a esercitare l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro tenuto dall'Ivass.

La norma prosegue affermando che le compagnie in questione, dopo la scadenza del periodo di transizione, possono continuare l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso al 31 dicembre 2020 con il divieto di assumere nuovi contratti. Il divieto è esteso anche al rinnovo di quelli esistenti, fino alla loro scadenza o a altro termine evidenziato nel piano che le imprese devono presentare all'I-vass di cui diremo tra poco. Della prosecuzione temporanea dell'attività, l'Ivass dovrà dare adeguata evidenza al pubblico.

Azioni richieste e norme applicabili

Il successivo comma 7 dispone che le compagnie di cui sopra devono porre in essere una serie di azioni. Le stesse rispettivamente entro 15 giorni (15 gennaio 2021 – termine già scaduto) ed entro 90 giorni dalla fine del periodo di transizione (31 marzo 2021), devono: (i) informare contraenti, assicurati e aventi diritto del regime di operatività ad essi applicabile (anche con una comunicazione sul proprio sito); (ii) presentare un piano con le misure per dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri.

Attenzione! Il successivo comma 9 dispone che le compagnie UK e Northen Ireland nelle more del periodo di prosecuzione temporanea, continuano a essere soggette alla disciplina prevista dall'art. 193 del Codice delle assicurazioni Private, che prevede il coordinamento dell'azione delle diverse vigilanze, quella dello Stato di origine e quella dello Stato di ubicazione dello stabilimento, ovvero di esercizio dell'attività in libera prestazione di servizi e a ogni altra disposizione in materia assicurativa, comprese quelle in materia di sanzioni.

Trova poi applicazione la norma del Cap (art. 10, comma



8), in base alla quale, nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'Ivass può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea (nel nostro caso il Regno Unito di Gran Bretagna).

I clienti e le compagnie italiane

Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale

Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia e il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

Le compagnie di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, erano abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa in UK e Northen Ireland in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi possono proseguire l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dalle norme contenute nel Cap in materia di esercizio dell'attività in uno Stato terzo (art. 22 in materia di attività assicurativa e art. 59-quinquies in materia di attività riassicurativa) e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Ricapitolando

Il decreto Milleproroghe in tema di assicurazioni e Brexit disciplina:

- la cancellazione delle compagnie del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord abilitate a esercitare attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione alla scadenza del periodo di transizione dall'elenco delle imprese con sede legale in uno Stato terzo;
- 2. i limiti dell'operatività temporanea delle compagnie;
- i doveri informativi delle compagnie nei confronti di contraenti, assicurati, aventi diritto e Ivass e quali sono le norme italiane alle quali sono sottoposte nelle more del periodo di prosecuzione temporanea delle attività;
- 4. i diritti e le facoltà spettanti ai contraenti di polizze stipulate con le compagnie;
- l'esercizio dell'attività da parte di compagnie di assicurazione e riassicurazione italiane abilitate a operare in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi nel Regno Unito e Irlanda del Nord al termine del periodo di transizione.

Andrea Maura, partner @Legal Grounds www.legalgrounds.eu a member of ALIANT, an international law firm

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 29 gennaio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577